

**Comitato bolognese Scuola e Costituzione**  
**Via Marconi 67, 40122, Bologna,**  
[scuola.constituzione@iperbole.bologna.it](mailto:scuola.constituzione@iperbole.bologna.it)  
[www.scuolaecostituzione.it](http://www.scuolaecostituzione.it)

Bologna 31 gennaio 2012  
Ai Dirigenti scolastici degli Istituti della Provincia di Bologna  
Ai Consigli di Istituto e ai Collegi dei docenti

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2012/13 E ATTIVITA' DEI NON AVVALENTISI DELL'I.R.C.

Il nostro Comitato, fondato ufficialmente nel 1991, è sorto per tutelare i diritti di chi non si avvale dell'I.R.C. nella scuola pubblica. Ad esso aderiscono genitori e cittadini, la Chiesa evangelica metodista, la Comunità ebraica, la Chiesa cristiana avventista, la FLC, C.G.I.L. scuola, la U.I.L. scuola, F.N.I.S.M., U.D.S..

Innanzitutto occorre far presente che chi si iscrive o conferma l'iscrizione per l'anno successivo del ciclo deve essere informato, all'atto dell'iscrizione, della possibilità di scegliere anno per anno se avvalersi o meno.

Le attività per chi non si avvale hanno pari dignità di quelle degli avvalentisi e sono obbligatorie per le scuole ai sensi della Circolare dell'USR **MIUR.AOODRER.Reg. UFF.1e.0011643.29-09-2010**, che indica anche i capitoli di spesa ministeriali previsti per la copertura finanziaria delle stesse, e della nota **MIUR.AOODGPFB.REGISTRO UFFICIALE.0001670.22-03-2011** che trasmette i chiarimenti della Ragioneria di Stato: **“le attività alternative costituiscono un'attività strutturale obbligatoria, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa.”**

**Siamo a conoscenza che alcuni Istituti tendono ancora ad ostacolare lo svolgimento di tali attività adducendo problemi organizzativi. Allo scopo si precisa che il Collegio dei docenti deve programmare nel corrente anno scolastico le attività didattiche e formative da sottoporre alla libera scelta dei genitori, la cui libertà educativa e di coscienza non deve essere in alcun modo condizionata. Tali attività devono essere avviate fin dall'inizio dell'anno scolastico.**

Per garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità ricordiamo la normativa in vigore, che è la stessa dal 1991, facendo riferimento prima di tutto al dettato costituzionale e alle sentenze che la Corte Costituzionale ha emesso sulla questione: n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992:

- “i principi supremi dell'ordinamento costituzionale hanno una valenza superiore rispetto alle altre norme o leggi”;
- **la laicità dello Stato** è un principio supremo, che definisce la forma di Stato delineata nella nostra Carta Costituzionale;
- il principio di laicità implica garanzia dello Stato per **la salvaguardia della libertà di religione e dalla religione**;
- **la religione cattolica non è più la religione dello Stato italiano**;
- **l'insegnamento della religione cattolica avviene nel rispetto della libertà di coscienza e della libertà educativa dei genitori** (artt. 19 e 30 della Costituzione);
- **la scelta di non avvalersi non produce alcun obbligo. “La previsione di altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata attenta al suo unico oggetto: l'esercizio della libertà costituzionale di religione”;**
- **“lo stato di non obbligo ha la finalità di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento della religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale..”**

- **“Lo stato di non obbligo vale dunque a separare il momento dell’interrogazione di coscienza...da quello delle libere richieste individuali all’organizzazione scolastica.”**

Le sentenze e le circolari ministeriali prevedono che:

1. **deve essere garantita a tutti gli alunni non avvalentisi l’attività che i loro genitori hanno scelto liberamente nel modulo a loro consegnato (mod. F, CM 110/2011).** Le attività didattiche e formative devono avere la stessa dignità di ogni altra attività organizzata dalla scuola. Non è legittimo aggregare gli alunni a quelli di altre classi, che svolgono le normali attività didattiche; non è consentito trasformare a posteriori una scelta in un’altra;
2. la scelta non può condizionare la libertà di religione e dalla religione: pertanto **non può essere precluso il cambiamento di avvalersi o meno, durante l’anno scolastico, se dovuto a problemi di coscienza;** a maggior ragione se questo avviene da un anno all’altro;
3. la C.M. 368/85, prevede comunque, anche nei casi in cui è prevista la iscrizione d’ufficio, **“il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi”** e precisa che **“il capo d’istituto è tenuto a far pervenire agli aventi diritto il modulo prescritto”;**
4. **le attività per i non avvalentisi non possono essere condizionate in alcun modo** (la Corte non pone preclusioni e fa riferimento esplicito alle richieste dei genitori). L’attività di chi non si avvale non ha nulla a che fare con quella di chi ha scelto l’IRC, **“quando, dinanzi a questo insegnamento si è chiamati ad esercitare un diritto di libertà costituzionale non degradabile, nella sua serietà ed impegnatività di coscienza, ad opzioni fra equivalenti discipline scolastiche”** (vedi sentenze della Corte n. 203/1989, n. 13/1991, n. 290/1992.);
5. **la collocazione oraria** dovrà permettere a chi non si avvale la non frequenza della scuola, anche nella scuola dell’infanzia ed elementare;
6. l’intesa M.P.I.-C.E.I. di cui al DPR 202/90 e alla C.M. n. 9/1991 precisa che **“nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di RC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”;**
7. **ai sensi dell’art. 309 del T.U. D.lgs. 297/94 la valutazione di religione cattolica va espressa con modulo a parte dalla pagella scolastica.;**
8. **La sentenza del Consiglio di Stato n. 7249 del 7/05/10** precisa che l’insegnante di r.c. e quello dell’attività “alternativa” hanno gli stessi doveri e diritti per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività didattica e la partecipazione al momento dello scrutinio finale.
9. **non è ammesso lo svolgimento di atti di culto in orario scolastico (sentenza definitiva del T.A.R. Emilia Romagna n. 250/93;**
10. **è illegittimo utilizzare i docenti incaricati di seguire l’attività di chi non si avvale per supplenze in classi mancanti di titolare.** E’ parimenti illegittimo utilizzare l’insegnante di religione cattolica per supplenze in classi nelle quali vi siano alunni non avvalentisi.

In conclusione ci appelliamo alla responsabilità dei Dirigenti scolastici inerenti l’obbligo di garantire a tutti gli alunni le stesse opportunità di istruzione, senza discriminazioni di religione, lingua, condizione fisica e sociale, affinché, soprattutto in questi momenti così difficili per un futuro di civile convivenza fra tutti i cittadini, sappiano riaffermare la funzione costituzionale della Scuola statale, espressione di uno Stato laico e pluralista, garante delle libertà fondamentali.

Ringraziando per l’attenzione, dichiariamo la nostra disponibilità ad ulteriori momenti di approfondimento delle questioni trattate e porgiamo distinti saluti.

Vi informiamo che tutta la normativa di riferimento è reperibile all’indirizzo

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/irc/index.htm>

Bruno Moretto, segretario responsabile del Comitato bolognese Scuola e Costituzione.